

Pubblicato il 09/01/2023

**N. 00266/2023 REG. PROV. COLL.
N. 01954/2022 REG. RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2022, proposto da [...],
rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

*per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7886/2021*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. Sergio Zeuli e udito l'avvocato Roberto Denicolai per delega dell'avvocato Giuseppe Limblici per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sin dal ricorso in primo grado gli appellanti chiedono che, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, da valere per il triennio 2012-23, venga riconosciuto loro il periodo di servizio militare di leva e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato, non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.

Avverso la stessa, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello: *Error in iudicando – Erroneità della sentenza*

L'appello è fondato.

Il collegio fa riferimento a tal proposito al precedente della sezione n° 1720 del 10 marzo 2022.

Infatti, a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto *de quo*, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione *lato sensu* concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, *“in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione,*

nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.

È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, Dlgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con pedissequo accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati.

Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno riguardato la materia impongono di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE

Sergio Zeuli

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO